

CONTROLLO

Responsabilità del collegio sindacale da delimitare

di Emanuel Monzeglio



È opportuna una **revisione** oggettiva della **responsabilità civile** dei componenti degli **organi di controllo** delle società di capitali, in particolare dei sindaci, che introduca una **migliore delimitazione** della loro responsabilità, che non è quella di evitare la responsabilità per il proprio operato ma di **poter agire in un “perimetro leggibile”**.

Questo è quanto emerge dalla **lettera scritta dal neo Presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, Elbano de Nuccio, alla **ministra della Giustizia**, Marta Cartabia, e al **sottosegretario** Francesco Paolo Sisto.

Tale esigenza è emersa anche nei **lavori Parlamentari**, relativi allo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione alla direttiva c.d. “Insolvency” (Direttiva Ue 2019/1023).

Infatti, le **Commissioni Giustizia di Camera e Senato** hanno osservato come il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto per l'avvio della composizione negoziata, **“rende molto incerta la responsabilità degli organi di controllo”**, facendo peraltro presente che **“andrebbe valutata l'introduzione di una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari”**.

A tal proposito è bene precisare che il **D.Lgs. 14/2019**, come modificato dal decreto correttivo firmato lo scorso 17 giugno dal Presidente della Repubblica, ha tra le principali novità **l'eliminazione** dei sistemi di allerta, degli indicatori e degli indici della crisi, nonché degli OCRI.

Il **nuovo sistema di segnalazione** introdotto è quello **già previsto** per la composizione negoziata ovvero, come previsto dal novellato articolo 25-*octies* D.Lgs. 14/2019, **l'organo di controllo societario** deve **segnalare** per iscritto **all'organo amministrativo** la sussistenza dei

presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata ai sensi dell'[articolo 17](#) del già citato decreto legislativo.

La segnalazione deve essere **motivata**, trasmessa con **mezzi che assicurino la prova** dell'avvenuta ricezione e deve contenere la **fissazione di un congruo termine**, non superiore ai trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve **referire in ordine alle iniziative intraprese**. In pendenza delle trattative i sindaci hanno il **dovere di vigilanza** di cui all'[articolo 2403 cod. civ.](#)

La **tempestiva segnalazione** e la **vigilanza** sull'andamento delle trattative sono **valutate** ai fini della **responsabilità** prevista dall'[articolo 2407 cod. civ.](#)

Il nuovo impianto normativo, che porta un'ampia discrezionalità di giudizio all'organo di controllo societario, finalizzato a favorire la **tempestiva emersione della crisi** di un'impresa non deve assolutamente corrispondere ad una **responsabilità indiscriminatamente ampliata** nel giudizio **ex post** che può essere dato dell'operato **dei sindaci**.

Questo perché **ogni elemento sintomatico visto nei momenti successivi**, sulla base dei fatti poi realmente accaduti, potrebbe portare una **responsabilità successiva ascrivibile ai sindaci** proprio alla conoscenza degli eventi postumi.

Ragion per cui, sia secondo il neo Presidente sia secondo le Camere, è lecito ritenere mature le circostanze che consentono di **rivedere le attuali disposizioni** che prevedono una **responsabilità illimitata** dei membri del collegio sindacale **al pari** di chi materialmente **si rende colpevole** di aver causato un danno patrimoniale, ovvero l'organo amministrativo.

La **responsabilità illimitata** dei sindaci inizialmente introdotta come funzione deterrente, volta ad evitare la violazione dei rispettivi doveri, ha finito per **funzionare da deterrente** per i patrimoni esposti degli amministratori e, ultimamente, sta portando altresì al progressivo **allontanamento dagli incarichi di sindaco** profondamente condizionati dai c.d. "**poteri impeditivi**" (mai provati) – sulla linea della giurisprudenza di merito - che possono condurre ad una "**responsabilità oggettiva**".

L'**assenza di qualunque limite** continua a portare **situazioni distorte**, soprattutto in ambito concorsuale, allorquando si riscontra troppo spesso che una delle **principali fonti dell'attivo** consiste proprio nel presumibile realizzo delle azioni risarcitorie attuate nei confronti "**degli unici soggetti che per Legge sono assistiti da copertura assicurativa**" ovvero i membri degli **organi di controllo** societari.

Tale circostanza ha creato ulteriori problematiche in capo alle **compagnie assicurative** che sono obbligate a chiedere **premi addizionali specifici** per la funzione di componente del collegio sindacale, spesso più onerose dell'intera polizza professionale.

Peraltro, con riferimento alle norme penali fallimentari, le **polizze professionali non sono**

attivabili in sede **penale**.

Questo aspetto pare comprensibile nel caso di comportamento doloso, viceversa **non è accettabile** qualora il comportamento è **“asseritamente doloso”** in virtù della fattispecie giurisprudenziale del **“dolo eventuale”** in parallelo alla configurazione ideale dei c.d. **“poteri impeditivi”**.

La conseguenza è che, anche per i sindaci, sussiste la possibilità di essere **chiamati in causa** sotto forma di **responsabilità penale** fondata sulla titolarità dei **“poteri impeditivi”** oppure di **non averli attivati**.

Il tutto **espone il sindaco** ad eventuali **procedimenti penali** lunghissimi, in cui dimostrare di aver fatto tutto ciò che era possibile talvolta non è sufficiente, con **ritorsioni e limitazioni** alla propria **attività e reputazione** nonché al gravissimo **rischio di misure cautelari**.

Ad avviso del Presidente Elbano de Nuccio **il sistema** attuale risulta **incoerente**, e sono **due le proposte avanzate** al fine di individuare una **revisione normativa equilibrata: tracciare il perimetro delle responsabilità** - anche in ottica della riforma delle norme fallimentari - e introdurre una soluzione tecnica per una **determinazione quantitativa al danno risarcibile**, come avviene in altri Paesi europei, che può ricondursi alla tecnica dei **multipli dei compensi attribuiti**.